

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA NOTIZIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NERVIANO MI VIA TERZAGHI 43

Numero REA: MI - 1336837

Codice fiscale: 09905950151

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

- 2 -

verbale sotto la lettera "A";

2) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 18,15.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglioo per tre facciate fin qui e sottoscritto alle ore 18,16.

F.to MARINO BELTRAME

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 45284/24124 Rep.

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA NOTIZIA

TITOLO I

FORMULAZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata

COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA NOTIZIA

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Nerviano (MI).

Il CdA della Cooperativa ha la facoltà di trasferire – in caso di necessità – questa sede altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

ART. 3

Per la promozione del movimento cooperativo la cooperativa aderirà alle organizzazioni internazionali, nazionali e sindacali che tutelano tale movimento.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 4

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'organizzazione e la conduzione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, come previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge n. 381/91.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa, dunque, organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto

- 3 -

disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La sua azione si ispira ai valori della solidarietà sociale, che intende perseguire in tutte le forme e in tutti i modi che le circostanze indicheranno essere necessari o convenienti.

Fra questi valori la Cooperativa riconosce come prioritari quelli della fraternità universale, della mutualità, della democraticità, dello spirito comunitario, del primato della persona sul profitto, della collaborazione con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Perciò la Cooperativa, che opera senza fini speculativi né a scopo di lucro, fa riferimento alla legislazione nazionale ed europea che disciplina il movimento cooperativo e, attenta alle indicazioni del movimento cooperativo mondiale, si impegna a promuovere in tutti i modi possibili, nell'ambito sociale come nelle sedi istituzionali appropriate, i valori della cooperazione.

Consapevole del fatto che l'ideale supremo di giustizia cui l'uomo può mirare è quello che si riassume nella formula "a ciascuno secondo il suo bisogno" e che la realizzazione di tale ideale, apparentemente utopico, richiede la disponibilità di ciascuno alla condivisione delle risorse e alla comunione dei beni, la Cooperativa si propone di realizzare tutti gli interventi atti a promuovere e favorire la piena integrazione personale, sociale e lavorativa dei soggetti con cui opera, in particolare di tutti coloro che, italiani o stranieri che siano, per un motivo o per l'altro, patiscono situazioni di emarginazione, e quindi di disadattamento, di sottosviluppo e di sfruttamento. A questi soggetti in particolare, nella prospettiva di realizzare una integrazione autentica fra soggetti normodotati e persone portatrici di qualsiasi disabilità, si rivolge l'attenzione della Cooperativa.

In questa finalità, così impegnativa, essa intende investire tutte le risorse umane in suo possesso (professionali, culturali, finanziarie, lavorative...), attingendo alla disponibilità di tutti i soci e di tutte le forze sociali che tali finalità condividono.

In particolare la Cooperativa fa affidamento sulla collaborazione del volontariato, anche da parte dei soci, in quanto la ricchezza di motivazioni del volontariato, suggellata dall'impegno della gratuità delle proprie prestazioni, rispecchia più fedelmente i valori di solidarietà cui la Cooperativa si ispira.

I fattori principali su cui la Cooperativa intende fondare la propria attività sono tre:

- 1) la qualità delle relazioni umane fra tutti coloro che comunque, a qualsiasi titolo, operino nell'ambito della Cooperativa; qualità assicurata dal dialogo e dal confronto costanti, animati dal consenso circa le finalità ideali della Cooperativa;
- 2) l'impegno nel lavoro, inteso come luogo primario della valorizzazione della persona, della socializzazione e dell'educazione alla responsabilità per il bene comune;
- 3) l'impegno alla formazione permanente ai valori della cooperazione. Perciò la vita associativa e le attività lavorative della Cooperativa saranno organizzate in modo da assicurare la valorizzazione della persona, il rispetto della dignità e della libertà di coscienza di ogni individuo, l'esercizio ottimale dei suoi diritti e dei suoi doveri, le condizioni più umane di vita e di

- 4 -

lavoro, nonché di retribuzione, di previdenza e di assistenza, a norma di legge e compatibilmente con le risorse economiche della Cooperativa.

ART. 5

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali:

1) in base alla tradizione della Cooperativa sociale La Promessa, attraverso l'organizzazione e la conduzione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, come previsto dalla legge n. 381, comma a), del 1991, e precisamente attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza medica e infermieristica a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri residenziali;
- comunità residenziali di accoglienza;
- attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione, effettuati anche presso famiglie, centri di servizio e strutture di accoglienza;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzato al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, e di affermazione dei loro diritti, nonché in base alle indicazioni offerte dall'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 112 del 2017, attraverso:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

La Cooperativa potrà inoltre organizzare e svolgere tutte le attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciato, idonee ad integrare sul piano terapeutico ed educativo le attività

- 5 -

di servizio.

Per realizzare tutto ciò, la Cooperativa potrà stipulare con Enti pubblici e privati le convenzioni necessarie, concorrere agli appalti banditi da Enti sia pubblici che privati, usufruire dei contributi e delle sovvenzioni erogate dalla UE, da Enti pubblici e privati o da singoli cittadini per il finanziamento delle iniziative previste, accettare lasciti e donazioni.

La Cooperativa inoltre potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e/o sezioni di attività la cui organizzazione e gestione sarà disciplinata dai regolamenti interni della Cooperativa elaborati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ad essi. A scopo puramente esemplificativo essa, tra l'altro, potrà esercitare:

- 1) l'assunzione di partecipazioni o interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre Società od Enti, purché funzionali all'attività della cooperativa;
- 2) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, in qualunque forma, di società ed Enti;
- 3) la compravendita, il possesso, di titoli pubblici e privati al solo scopo di investimento della liquidità;
- 4) la promozione, la realizzazione e la intermediazione nei settori commerciale, industriale ed immobiliare.

Sono tassativamente esclusi:

- l'attività professionale riservata;
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della Legge 216/74 e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4) comma 2 Legge 197/91;
- l'erogazione di credito al consumo, neppure nell'ambito di propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227.

La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie.

5) allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinate da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio fra i soci stessi, ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

2) Inoltre, subordinatamente, in base alla tradizione della Cooperativa sociale La Buona Notizia, attraverso la organizzazione e la gestione potrà compiere, in proprio o per conto terzi, stabilmente o temporaneamente, tutte le attività correlate alle attività indicate nel precedente articolo 4.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

- 6 -

Il numero dei soci è illimitato; ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere socio chiunque, persona fisica, abbia compiuto la maggior età (o sia minorenne debitamente autorizzato dall'autorità giudiziaria) a norma delle vigenti disposizioni di legge, purché condivida i fini sociali e intenda contribuire al sostegno morale ed economico della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci le Associazioni e le altre persone giuridiche pubbliche e private che, condividendo gli scopi sociali, intendono contribuire alla loro realizzazione.

Non può essere socio chi abbia interessi comunque incompatibili con le finalità della Cooperativa.

I soci persone fisiche si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa, secondo il progetto predisposto per ciascuno di loro;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza, codice fiscale ovvero, per le associazioni e persone giuridiche, denominazione, data di costituzione, sede e indicazione del legale rappresentante, codice fiscale o P. Iva;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e che non dovrà essere inferiore né superiore al limite stabilito dalla legge;

d) dichiarazione di condividere pienamente lo spirito e le finalità della Cooperativa e di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Nel caso che l'aspirante socio sia una Associazione o una persona giuridica la Cooperativa farà richiesta di tutti i documenti utili a valutare la domanda

- 7 -

di adesione.

Il Consiglio d'Amministrazione esamina la domanda e, accertata l'esistenza delle condizioni previste dallo Statuto, delibera sulla sua accettazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto con una comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 18. La delibera di ammissione diverrà operante e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 10. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali concorrenti a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - e in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente art. 9, punto c). Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione e della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

- 8 -

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 9

E' fatto divieto ai Soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 10

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; 3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore ad una quota.

- 9 -

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

ART. 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.

ART. 12

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 13

La decadenza è costatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci prestatori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria

- 10 -

opera a favore della Cooperativa;

- i soci prestatori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio d'amministrazione o per i quali sia dato corso alla risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con la Cooperativa. La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 14

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio, il quale

a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

c) non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

f) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

h) venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i) sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 15

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo. Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 16

- 11 -

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 17

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva ordinaria.

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci, o degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno stabiliti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente agli artt. 15 e 16.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 18

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata R.R. o raccomandata a mano all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO V

**DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA
E REGOLAMENTO INTERNO.**

ART. 19

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 20

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

- 12 -

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 22

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di € 25,82;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

- 13 -

ART. 24

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

ART. 25

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura di legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

AMMINISTRATORI

ART. 26

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la

- 14 -

maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
- k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti

- 15 -

prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

o) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 27

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dagli incarichi di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli Amministratori così nominati coincide con quella degli Amministratori sostituiti.

IL PRESIDENTE

ART. 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

- 16 -

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al VicePresidente o a un membro del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

CONTROLLI

ART. 29

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure, ad esclusione del presidente e di un sindaco supplente, sempre scelti nell'albo dei revisori, tra gli iscritti negli albi individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche, così come previsto dall'art. 2397 c.c.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

- 17 -

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 30

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

ART. 31

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

ART. 32

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

- 18 -

dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

ART. 33

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea, e comunque sempre in forma palese. Per le elezioni delle cariche sociali o quando si tratta di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 34

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 35

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci, in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la propria sede sociale. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente.

- 19 -

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 37

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato, deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, e successive variazioni, e dell'art.11, comma 5 della legge 59/92, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 1 della stessa legge 59/92.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

TITOLO X REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 39

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

F.to MARINO BELTRAME

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO